



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto nelle persone dei seguenti Magistrati

DOTT. MAURIZIO ATZORI	Presidente rel.
DOTT.SSA ANTONELLA RIMONDINI	Giudice
DOTT.SSA ANNELISA SPAGNOLO	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto il ricorso per revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore iscritto al numero di ruolo 3795/2019, promosso da Banca Sistema S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Milano Giuseppe giusta procura in calce al ricorso, contro Cristiana Cosimo e Mombelli Anna, rappresentati e difesi dall'Avv. Raho Rosa Rossella giusta procura in calce all'atto di costituzione.

PREMESSO CHE

- in data 31 ottobre 2018 il debitore Cristiana Cosimo depositava presso il Tribunale di Bologna ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi *ex art. 7, comma 1-bis L. 3/2012*, la quale veniva iscritta al numero di ruolo 3795/2019 V.G;
- in data 18/01/2019 si procedeva alla nomina come Gestore della Crisi del Dott. Pierangelo Fino il quale accettava l'incarico;
- in data 1/08/2019 il Giudice Relatore, vista altresì la presentazione della proposta di piano del consumatore da parte di Mombelli Anna (RGN. 3796/2019) moglie di Cristiana Cosimo, disponeva la riunione delle cause, oggi iscritte al numero di ruolo 3795/2019 V.G;

- il Tribunale, con provvedimento n. 157/2020 dell'8/1/2020 omologava il piano *ex art. 12 bis* della L. 3/2012 avente durata complessiva di 24 mesi;
- con provvedimento in data 24/12/2021 veniva disposta la proroga di ulteriori 12 mesi della durata del Piano per permettere il perfezionamento delle operazioni di vendita dell'immobile di proprietà dei debitori Cristiana e Mombelli, rallentate a causa della pandemia COVID – 19;
- in data 16 dicembre 2022 il Gestore della Crisi comunicava ai creditori la conclusione delle attività di realizzo dell'attivo dando atto di minori incassi ottenuti per cause “*non imputabili agli instanti*”, nello specifico la circostanza dipendeva dal minor realizzo della cessione dell'immobile;
- in data 25 gennaio 2023 l'OCC Dott. Fino informava i creditori dell'esecuzione parziale del piano, in quanto i creditori chirografari venivano soddisfatti nella misura dello 0,46% al posto del promesso 4,72% rispetto alla posizione della Mombelli e rispetto a quella di Cristiana Cosimo nella misura del 0,35% in luogo del 3,25%. Il Gestore dava anche atto della avvenuta distribuzione delle suddette somme in sede di riparto;
- in data 1 marzo 2023 il Dott. Fino notiziava i creditori di una comunicazione ricevuta in data 7/2/2023, e, dunque, successivamente ai pagamenti effettuati in loro favore, da parte del Centro Nazionale dell'Esercito, nella quale si faceva riferimento a non meglio precisati finanziamenti erogati da Banca Sistema e Pitagora Spa contratti dal debitore Cristiana.
- l'OCC, convocati i sovraindebitati, apprendeva che Cristiana, sebbene l'esecuzione del piano del consumatore fosse ancora in corso, aveva sottoscritto due contratti di finanziamento con *We Finance Spa* dell'importo di € 36.228,08 e di € 34.344,18, utilizzando dette somme per l'acquisto di un'immobile in Imola, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~. Per giunta, come precisato dall'OCC, le sopradette operazioni erano state effettuate dal debitore senza avvisare lo stesso Gestore e nemmeno il loro Legale;
- alla luce di quanto accaduto, Banca Sistema S.p.A. instava per la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore in data 20/03/2023;
- il Giudice Relatore Dott. Maurizio Atzori fissava tempestivamente udienza per il giorno 20/04/2023, alle ore 12:30 per sentire le parti in contraddittorio;
- in data 20/04/2023 in sede di udienza Cristiana Cosimo confermava le operazioni compiute in pendenza dell'esecuzione del piano, e precisamente di aver sottoscritto due finanziamenti della

somma complessiva di circa 72.000,00 euro destinati all'acquisto dell'immobile sito in Imola ~~in via~~ ~~via~~, il cui prezzo di vendita ammontava a circa 88.000,00 euro.

RILEVATO CHE

Questo Tribunale, sentite più volte le parti in sede di udienza, ritiene che sussistano, ai sensi del combinato disposto degli *artt.* 11, comma 5, e 14 bis della L. 3/2012, le condizioni per revocare e dichiarare cessati gli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore.

Ed invero, il Collegio, con provvedimento di omologa del piano *ex art.* 12 bis n. 157/2020 dell'8/1/2020 disponeva espressamente *“il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano”*.

È chiara la ragione sottostante alla scelta scellerata di compiere tali operazioni in pendenza del piano, ~~in~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~caso~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~violazione~~ ~~del~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~sottoscrizione~~ ~~di~~ ~~strumenti~~ ~~creditizi~~ ~~e~~ ~~finanziari~~ ~~di~~ ~~pagamento~~ ~~(carte~~ ~~di~~ ~~credito~~ ~~e/o~~ ~~di~~ ~~debito)~~ ~~, la~~ ~~sospensione~~ ~~dell'efficacia~~ ~~di~~ ~~quelli~~ ~~eventualmente~~ ~~posseduti~~ ~~, e~~ ~~il~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~accesso~~ ~~al~~ ~~mercato~~ ~~del~~ ~~credito~~ ~~in~~ ~~ogni~~ ~~sua~~ ~~forma~~ ~~per~~ ~~tutta~~ ~~la~~ ~~durata~~ ~~del~~ ~~piano~~ ~~”~~. Pertanto, è in questo contesto che trova per la seconda volta giustificazione la sottoscrizione dei due contratti di finanziamento con We Finance Spa dell'importo di € 36.228,08 ed € 34.344,18 per l'acquisto di un'immobile in Imola, ~~in~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~caso~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~violazione~~ ~~del~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~sottoscrizione~~ ~~di~~ ~~strumenti~~ ~~creditizi~~ ~~e~~ ~~finanziari~~ ~~di~~ ~~pagamento~~ ~~(carte~~ ~~di~~ ~~credito~~ ~~e/o~~ ~~di~~ ~~debito)~~ ~~, la~~ ~~sospensione~~ ~~dell'efficacia~~ ~~di~~ ~~quelli~~ ~~eventualmente~~ ~~posseduti~~ ~~, e~~ ~~il~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~accesso~~ ~~al~~ ~~mercato~~ ~~del~~ ~~credito~~ ~~in~~ ~~ogni~~ ~~sua~~ ~~forma~~ ~~per~~ ~~tutta~~ ~~la~~ ~~durata~~ ~~del~~ ~~piano~~ ~~”~~.

Si rileva, inoltre, che le rate derivanti dalla sottoscrizione dei finanziamenti sono state regolarmente onorate dai resistenti attingendo a somme loro assegnate in sede di omologa per il sostentamento della famiglia e che, pertanto, non sono configurabili atti in frode ai creditori, ~~in~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~caso~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~violazione~~ ~~del~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~sottoscrizione~~ ~~di~~ ~~strumenti~~ ~~creditizi~~ ~~e~~ ~~finanziari~~ ~~di~~ ~~pagamento~~ ~~(carte~~ ~~di~~ ~~credito~~ ~~e/o~~ ~~di~~ ~~debito)~~ ~~, la~~ ~~sospensione~~ ~~dell'efficacia~~ ~~di~~ ~~quelli~~ ~~eventualmente~~ ~~posseduti~~ ~~, e~~ ~~il~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~accesso~~ ~~al~~ ~~mercato~~ ~~del~~ ~~credito~~ ~~in~~ ~~ogni~~ ~~sua~~ ~~forma~~ ~~per~~ ~~tutta~~ ~~la~~ ~~durata~~ ~~del~~ ~~piano~~ ~~”~~.

Rilevante è per giunta la condotta negligente degli enti finanziatori dei resistenti, i quali erano pienamente coscienti della situazione dei sovraindebitati e dei vincoli sussistenti in ordine alla possibilità di contrarre finanziamenti, vista l'avvenuta comunicazione da parte dell'OCC del piano omologato a Banca D'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.

Ciò non toglie che il Tribunale: *“ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il piano proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il piano sia giuridicamente fattibile”* (Cass. Civ., Sent., n. 11522/2020). Inoltre, è chiamato a verificare, *ab origine* e in pendenza di procedura, *“la fattibilità giuridica ed economica del piano, la quale si concretizza, con riguardo al primo aspetto, alla non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentra sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”* (Cass. Civ. n. Sez. I, Ord., n. 28013 del 26/09/2022). Tutto ciò premesso, si rileva che la sottoscrizione degli ulteriori finanziamenti da parte di Cristiana ha comportato l'impossibilità per i debitori di adempiere al piano. Ed invero, l'indisponibilità della somma pari a 17.200,00 euro circa, a fronte del reperimento di soli 16.000,00 euro circa, come emerge da una meticolosa istruttoria condotta in più udienze, rende pacificamente applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 14-bis lett. b) il quale prevede un'ipotesi di revoca e cessazione degli effetti del piano quando *“[...]il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano [...]”*. Pertanto si ribadisce che le suddette operazioni, pur non avendo configurato atti in frode ai creditori, sono idonee a sottrarre liquidità al piano, incidendo sul suo corretto adempimento, in quanto le circostanze sopravvenute hanno reso certo o altamente probabile che il piano del consumatore non possa essere attuato coerentemente con quanto disposto in sede di omologa dello stesso.

Alla luce di tali considerazioni, sussistono le condizioni per dichiarare la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore *ex art. 14-bis lett. b) e 11, comma 5, l. n. 3/2012*.

Rilevata la particolarità e la complessità del caso di specie che ha richiesto un'istruttoria approfondita e uno studio meticoloso dello stesso appare opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

PQM

visti gli artt. 14-*bis* primo comma lett *b*) e 11, comma 5 l. 3/2012

REVOCA

il piano del consumatore *ex art* 14-*bis* della L. 3/2012 iscritto al numero di ruolo 3795/2019 dei debitori Cristiana Cosimo e Mombelli Anna, rappresentati e difesi dall'Avv. Raho Rosa Rossella giusta procura in calce all'atto di costituzione.

COMPENSA

integralmente le spese di lite tra le parti.

ORDINA

- la pubblicazione del presente decreto di revoca sul sito istituzionale

www.tribunale.bologna.giustizia.it;

- che il presente decreto sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.

Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 25.07.2023

Il Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori